

## **Norme e Condizioni per il pagamento differito dei pedaggi tramite VIACARD di conto corrente e Norme e Condizioni per il pagamento del servizio Telepass con VIACARD.**

### **Premessa:**

FAI Service S.C. – di seguito FAI –, consente al proprio Socio - i cui dati sono riportati nei moduli di richiesta di associazione e servizi - con la consegna delle tessere Viacard di conto corrente e degli apparati Telepass ad esse abbinati, di fruire del servizio Viacard e del servizio Telepass per il pagamento non contestuale dei pedaggi autostradali.

Il Socio, si impegna a rispettare le norme e condizioni di seguito riportate per la fruizione del servizio Viacard e del servizio Telepass ed ad utilizzare le tessere Viacard ed i Telepass nel rispetto delle norme predette nonché delle norme inerenti l'utilizzo del sistema automatizzato per il pagamento di pedaggi autostradali presso le stazioni della rete autostradale italiana a pedaggio, riportate nell'ultima sezione del presente modulo.

### **1 NORME GENERALI**

- 1.1** Il Socio, si impegna ad accettare l'addebito da parte di FAI sul proprio conto corrente di tutti i pedaggi convalidati con le tessere Viacard e gli apparati telepass nonché di tutti gli importi relativi ai costi del servizio Viacard e Telepass.  
Le tessere Viacard e gli apparati telepass, ancorchè rilasciati dalla FAI al Socio, restano di proprietà della TELEPASS SpA, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia SpA, iscritta all'albo generale Banca d'Italia n° 40550 ed all'albo Speciale degli Intermediari Finanziari Banca d'Italia ex art. 107 del D.Lgs 385/93 al n° 33513 (di seguito definita anche TLP), emittente tali mezzi di pagamento e fornitrice dei servizi Viacard e Telepass.
- 1.2** Il Socio dovrà consegnare alla FAI copia del proprio documento d'identità o di riconoscimento e, se Legale Rappresentante, anche copia della procura con la quale gli sono conferiti i poteri di firma oppure visura camerale da cui risultino i predetti poteri.
- 1.3** La FAI, con l'adesione del Socio al servizio Viacard e al servizio telepass, rilascerà allo stesso, secondo la modalità indicata al successivo art. 2.1, rispettivamente una tessera Viacard e un apparato telepass, ad essa abbinato, previa apertura di una posizione contrattuale (di seguito "sottoconto"), cui fa riferimento il presente modulo.  
Il Socio, successivamente alla prima tessera, avrà facoltà di richiedere ulteriori tessere Viacard che saranno appoggiate sullo stesso sottoconto.
- 1.4** Per ogni modulo contrattuale, come il presente, la FAI aprirà a favore del Socio un sottoconto; per ciascun sottoconto potrà essere rilasciata da FAI una o più tessere Viacard, come previsto al prece cedente art. 1.3.
- 1.5** Per ogni tessera Viacard potrà essere rilasciato un solo apparato telepass e ad ogni apparato telepass potrà essere abbinata una sola targa che non sia già abbinata ad un altro apparato.
- 1.6** Il Socio si impegna a comunicare a FAI, nelle modalità indicate al successivo art. 8.1, ogni variazione dei dati identificativi riportati nei moduli di richiesta di associazione e servizi, nonché della targa del mezzo su cui viene utilizzato l'apparato telepass.
- 1.7** In caso di dismissione dei servizi Viacard e Telepass da parte della Telepass S.p.A., il Socio sarà tempestivamente informato dalla FAI ai fini della restituzione delle Viacard e degli apparati telepass allo stesso rilasciati, nei termini e secondo le modalità indicate al successivo art. 6.1.
- 1.8** L'uso delle tessere Viacard e degli apparati Telepass é esteso su tutta la rete autostradale italiana a pagamento, presso le apposite piste, rispettivamente Viacard e Telepass, sia in entrata che in uscita dalle stazioni autostradali, secondo le norme riportate nella seconda parte del presente modulo, e purchè tali mezzi di pagamento e i veicoli ad essi abbinati risultino abilitati al transito.

### **2 UTILIZZO DELLE TESSERE VIACARD E DEGLI APPARATI TELEPASS**

#### **A) Tessere Viacard**

- 2.1** Le tessere Viacard di conto corrente saranno consegnate dalla FAI direttamente al Socio ovvero inviate al domicilio dello stesso, previa accettazione del presente modulo e consegna della documentazione di cui ai precedenti artt. 1.1 e 1.2.
- 2.2** Le tessere, di proprietà della Telepass S.p.A., non potranno essere cedute a nessun titolo.
- 2.3** In caso di risoluzione del presente contratto, nelle modalità previste al successivo art. 6, ovvero di dismissione del servizio Viacard, come indicato al precedente art. 1.7, il Socio dovrà restituire alla FAI le tessere Viacard, come indicato al citato art. 6.
- 2.4** E' vietato utilizzare le tessere Viacard, di cui la FAI ne abbia, per qualsiasi causa, chiesto la restituzione.
- 2.5** In caso di cessione ovvero di mancata restituzione delle tessere come indicato ai precedenti artt. 2.2, 2.3 e 2.4, il Socio risponderà di ogni conseguenza civile o penale, anche ai sensi D.Lgs. 231/2007, derivante dall'alterazione dolosa o dall'uso irregolare di tali tessere e al Socio stesso verranno addebitati tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con le stesse abusivamente utilizzate.
- 2.6** La tessera Viacard dovrà essere utilizzata secondo le "Norme inerenti l'utilizzo del sistema automatizzato per il pagamento di pedaggi autostradali presso le stazioni della rete autostradale italiana a pedaggio" riportate nell'ultima sezione del presente modulo e, di volta in volta, per un solo veicolo; non è quindi consentito, anche per motivi di sicurezza, convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo.
- 2.7** Per esigenze di carattere tecnico, non potranno essere utilizzate tessere che presentino incrinature, rotture, deformazioni o alterazioni meccaniche o magnetiche. Il Socio dovrà restituire alla FAI le tessere che presentino i citati difetti e richiederne un duplicato.

#### **B) Apparati telepass**

- 2.7** Gli apparati telepass saranno consegnati al Socio, a titolo di locazione ai sensi dell'art. 1571 c.c..
- 2.8** Gli apparati, di proprietà della Telepass S.p.A., non potranno essere ceduti a nessun titolo.

- 2.9** In caso di risoluzione del presente contratto o di dismissione del servizio Telepass, il Socio dovrà restituire alla FAI gli apparati telepass come previsto al precedente art. 2.3. In caso di mancata o ritardata restituzione degli apparati che siano stati ritirati la FAI addebiterà al Socio, nella prima fattura utile, a titolo di penale, l'importo di € 25,82 per ciascun apparato.
- 2.10** In caso di inadempimento di quanto previsto ai precedenti artt. 2.8 e 2.9, il Socio sarà responsabile come indicato al precedente art. 2.4.
- 2.11** Fermo restando che l'installazione dell'apparato sul veicolo indicato avviene a cura e spese del Socio, si specifica che quest'ultimo è tenuto a far installare e ad utilizzare l'apparato telepass in conformità alle istruzioni indicate nell'apposito manuale consegnato all'atto della assegnazione dell'apparato medesimo, nonché a custodirlo e conservarlo ai sensi dell'art. 1587 del c.c.  
Il Socio è responsabile per eventuali danni arrecati all'apparato, al veicolo sul quale lo stesso viene installato, nonché a terzi, per l'inosservanza di quanto previsto al precedente comma.
- 2.12** In caso di esaurimento delle batterie o di mal funzionamento dell'apparato, il Socio dovrà contattare la FAI e seguire le indicazioni fornitegli dallo stesso per la restituzione dell'apparato e la sostituzione con uno nuovo.
- 2.13** E' vietato utilizzare gli apparati telepass di cui la FAI ne abbia, per qualsiasi causa, chiesto la restituzione. Il Socio risponderà di ogni conseguenza civile o penale, anche ai sensi D.Lgs. 231/2007, derivante dall'alterazione dolosa o dall'uso irregolare di tali apparati e al Socio stesso verranno addebitati tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con gli stessi abusivamente utilizzati

### **3 COSTI DEI SERVIZI VIACARD E TELEPASS**

- 3.1** La FAI addebiterà al Socio, titolare effettivo del servizio Viacard, l'importo annuale di Euro 15,49 quale "quota associativa del servizio" per l'adesione ad ogni singolo servizio Viacard, aperto su ogni sottoconto, come previsto ai precedenti artt. 1.3 e 1.4. Il predetto importo verrà addebitato sulla fattura del mese di febbraio.  
In caso di adesione al servizio nel corso dell'anno, l'importo della suindicata "quota associativa del servizio" sarà pari a Euro 3,87 per ciascun trimestre o frazione di anno.
- 3.2** L'adesione al servizio Viacard comporta il rilascio di una sola tessera Viacard.  
La FAI addebiterà ogni anno l'importo di Euro 3,10 a titolo di quota associativa per ciascuna ulteriore tessera, successiva alla prima, che sia appoggiata su un medesimo sottoconto.
- 3.3** La FAI addebiterà al Socio l'importo mensile di Euro 1,03 a titolo di canone di locazione di ogni singolo apparato rilasciato. Il predetto importo verrà addebitato sulla fattura del servizio Viacard.
- 3.4** Gli importi indicati ai precedenti commi potranno essere suscettibili di revisione

### **4 FATTURAZIONE ED ADDEBITI**

- 4.1** La FAI fatturerà al Socio gli importi di cui ai precedenti artt. 3.1, 3.2 e 3.3 e gli importi da pedaggio con cadenza mensile.  
Unitamente alla fattura, la FAI trasmetterà l'elenco cronologico dei transiti effettuati nel periodo di riferimento della fattura.
- 4.2** La fattura relativa agli importi di cui ai precedenti artt. 3.1, 3.2 e 3.3 verrà emessa anche in caso di mancato utilizzo delle tessere Viacard e/o degli apparati telepass nel periodo di riferimento.
- 4.3** In caso di ritardato o mancato pagamento alla scadenza si fa riferimento a quanto previsto nello Statuto e/o nel Regolamento di funzionamento della FAI.

### **5 SMARRIMENTO O FURTO DELLE TESSERE VIACARD/APPARATI TELEPASS**

- 5.1** In caso di smarrimento o di furto della tessera Viacard o dell'apparato Telepass, il Socio dovrà, con immediatezza darne comunicazione alla FAI secondo quanto previsto nello Statuto e/o nel Regolamento di funzionamento della FAI, oppure direttamente al risponditore automatico IVR e via fax alla TELEPASS SpA nei periodi di chiusura uffici FAI.  
Il Socio sarà esonerato da ogni addebito relativo ad utilizzo abusivo della Viacard e/o dell'apparato Telepass, dichiarati rubati o smarriti, effettuato a decorrere dal momento della ricezione da parte della FAI o di TELEPASS SpA della comunicazione di cui al precedente comma del presente punto 5.1, che sia stata confermata con la trasmissione della denuncia o della dichiarazione sostitutiva come indicato al successivo punto 5.2.
- 5.2** Il Socio dovrà comunque far pervenire alla FAI, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 5.1, la copia conforme della denuncia resa alle Autorità competenti in caso di furto ovvero, nel solo caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta - ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 - secondo il modulo disponibile presso la FAI e che può essere scaricato dalla sezione pubblica del sito internet [www.telepass.it](http://www.telepass.it).  
Resta inteso che il Socio, sia in caso di denuncia che di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà dichiarare in tale atto la titolarità della FAI della Viacard e/o dell'apparato telepass rubato o smarrito.
- 5.3** Nel caso in cui il Socio non trasmetta alla FAI, entro il termine previsto al precedente punto 5.2, la copia conforme della denuncia ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la FAI non riterrà valida la comunicazione di cui al precedente punto 5.1 ed addebiterà in fattura al Socio stesso tutti gli importi relativi alle transazioni convalidate con l'apparato dal giorno di invio della comunicazione stessa.
- 5.4** Per la mancata restituzione dell'apparato rubato o smarrito e le spese sostenute per il relativo recupero dell'apparato medesimo, verrà addebitato alla Società, nella prima fattura utile, l'importo di € 25,82 oltre Iva, a titolo di indennizzo.
- 5.5** In caso di ritrovamento da parte del Socio, che abbia trasmesso copia della denuncia o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al precedente punto 5.2, l'apparato Telepass o la tessera Viacard, dichiarati smarriti o rubati, non potranno essere utilizzati e dovranno essere immediatamente restituiti alla FAI.
- 5.6** Qualora l'apparato Telepass o la tessera Viacard, il cui smarrimento o furto sia stato confermato con la trasmissione della denuncia o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al precedente art. 5.2, venga ritrovato in possesso del Socio o di persona dallo stesso facoltizzata, il Socio sarà responsabile del pagamento di tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con il telepass o con la tessera Viacard successivamente alla comunicazione di furto o

smarrimento, nonché di ogni eventuale spesa sostenuta per il recupero dell'apparato. L'ammontare di tali importi verrà pertanto addebitato al Socio che potrà essere perseguito per l'utilizzo irregolare dell'apparato anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

Resta inteso che l'apparato ritrovato in possesso del Socio o della persona dallo stesso facoltizzata dovrà comunque essere restituito alla FAI che provvederà, a suo insindacabile giudizio, a sostituirlo con altro apparato, previa apposita richiesta del Socio.

## **6 RISOLUZIONE DEL SERVIZIO VIACARD E DEL SERVIZIO TELEPASS**

### **A) Risoluzione da parte del CONSORZIO**

6.1 La FAI avrà facoltà di risolvere il presente rapporto contrattuale con il Socio e chiudere il/i sottoconto/i abbinato/i al servizio Viacard/Telepass secondo le modalità previste nello Statuto e/o nel Regolamento di funzionamento della FAI. La FAI avrà facoltà altresì di chiudere uno o più sottoconti abbinati al presente rapporto contrattuale, in caso di uso irregolare dei mezzi di pagamento ad esso/i abbinato/i.

Il Socio dovrà restituire le tessere e gli apparati alla FAI entro 5 gg. dalla data di ricezione della comunicazione di risoluzione, consegnandoli presso gli uffici della FAI, in Via Renzo Gandolfo 1 12100 CUNEO, ovvero spedendoli, presso gli uffici predetti, mediante raccomandata,

6.2 Il Socio sarà responsabile e gli verranno addebitati tutti gli importi dei transiti effettuati abusivamente con le tessere e gli apparati abbinati al/i sottoconto/i chiuso/i e non consegnati entro il termine indicato al precedente punto 6.1.

6.3 La mancata o tardiva restituzione, entro il termine indicato al precedente punto 6.1, e l'eventuale utilizzo o alterazione a fini fraudolenti dell'apparato non riconsegnato saranno perseguiti in sede civile e penale, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

### **B) Risoluzione da parte del Socio**

6.4 Il Socio avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con la FAI secondo le modalità previste nello Statuto e/o nel Regolamento di funzionamento della FAI.

6.5 Il Socio dovrà restituire le tessere e gli apparati alla FAI entro 5 gg. dalla data di invio della comunicazione di risoluzione. In caso di mancata restituzione delle tessere Viacard e/o degli apparati Telepass, il Socio sarà responsabile come indicato al precedente punto 6.2 e perseguibile come previsto al punto 6.3

6.6 A seguito della restituzione delle tessere e degli apparati come indicato al precedente punto 6.5, la FAI svincolerà le targhe abbinata ai titoli restituiti entro 2 gg. dalla ricezione della comunicazione di risoluzione.

Il Socio, qualora la FAI non provveda come indicato al precedente comma del presente punto 6.6, avrà facoltà di richiedere a TLP lo svincolo delle anzidette targhe inviando a TLP medesima apposita richiesta scritta con allegata la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale con il Consorzio e di avvenuta consegna dei titoli restituiti.

## **7 BLOCCO TEMPORANEO DELLE TESSERE VIACARD E DEL TELEPASS**

7.1 La FAI potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione del sottoconto aperto sul presente rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta al Socio all'indirizzo di posta elettronica, fax ovvero al domicilio del Socio.

7.2 In caso di sospensione del sottoconto, come previsto al precedente punto 7.1, verranno bloccati temporaneamente tutti i mezzi di pagamento abbinati al sottoconto sospeso per un periodo non superiore a 30 gg. dalla ricezione della comunicazione inviata dalla FAI. Durante il periodo di blocco dei mezzi di pagamento, il Socio non potrà utilizzare gli stessi per il pagamento del pedaggio dei transiti autostradali. Resta inteso che in caso di utilizzo abusivo dei mezzi di pagamento bloccati, il Socio sarà responsabile dei transiti illecitamente effettuati con gli stessi e degli eventuali danni arrecati ai mezzi di pagamento medesimi ovvero alle strutture delle stazioni autostradali.

7.3 La FAI, entro il termine indicato al precedente punto 7.2, provvederà a comunicare al Socio la riattivazione del sottoconto e lo "sblocco" dei mezzi di pagamento abbinati al sottoconto.

7.4 Trascorso il termine indicato al precedente punto 7.2, in caso di mancanza di comunicazione dello "sblocco" come indicato al precedente punto 7.3, la FAI comunicherà al Socio, secondo le modalità previste nello Statuto e/o nel Regolamento di funzionamento della FAI, la chiusura definitiva del sottoconto sospeso ed il Socio dovrà consegnare i mezzi di pagamento abbinati a tale sottoconto, secondo i termini e le modalità indicate al precedente art. 6.1; in caso di tardiva o mancata restituzione dei mezzi di pagamento predetti il Socio sarà responsabile e perseguibile come previsto ai precedenti artt. 6.2 e 6.3

## **8 COMUNICAZIONI CON LA FAI**

8.1 Qualsiasi comunicazione avente per oggetto il rapporto in essere con la FAI dovrà essere effettuata secondo le modalità previste nello Statuto e/o nel Regolamento di funzionamento della FAI, ed indirizzata a FAI, in Via Renzo Gandolfo 1 12100 CUNEO.

## **9 FORO COMPETENTE**

9.1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.

\* \* \* \*

## **NORME E CONDIZIONI GENERALI PER L'ACCETTAZIONE ED UTILIZZO DEI MEZZI DI PAGAMENTO VIACARD E TELEPASS PER IL PAGAMENTO DIFFERITO DEL PEDAGGIO SULLE AUTOSTRADE ITALIANE A PEDAGGIO**

### **Premessa**

Il Socio, si impegna a rispettare le norme e condizioni che regolamentano l'utilizzo del sistema automatizzato per il pagamento di pedaggi autostradali presso le stazioni della rete autostradale italiana a pedaggio, con i mezzi di pagamento Viacard e Telepass.

## **1 NORME GENERALI**

- 1.1** Il Socio deve utilizzare le tessere Viacard o l'apparato Telepass per il pagamento di transiti autostradali effettuati con veicoli e/o motoveicoli di cilindrata non inferiore ai 150 cc, le cui targhe siano indicate nel fronte del presente modulo.
- 1.2** Le tariffe di pedaggio applicate in fattura sono quelle in vigore al momento dei transiti. Eventuali variazioni del regime fiscale determineranno l'applicazione dei pedaggi conseguenti, con le decorrenze stabilite dai relativi provvedimenti.

## **2. UTILIZZO DEL SISTEMA DI STAZIONE VIACARD E TELEPASS**

- 2.1** L'uso delle Viacard e del Telepass é esteso su tutta la rete autostradale italiana a pagamento purché sia fruito utilizzando le apposite piste rispettivamente Viacard e Telepass sia in entrata che in uscita dalla rete autostradale e purché tali mezzi di pagamento e i veicoli ad essi abbinati risultino ad ASPI in stato regolare e, quindi, abilitati al transito.
- 2.2** La Viacard dovrà essere inserita nelle apposite apparecchiature delle uscite riservate VIACARD ad esazione automatica oppure consegnata agli addetti delle stazioni autostradali insieme al biglietto di entrata (ove previsto). Al momento dell'utilizzo della Viacard, non è consentito convalidare con la stessa il transito di due veicoli anche se uno al seguito dell'altro.
- 2.3** Nel caso in cui il Cliente abbia effettuato in entrata un transito in pista Telepass, si trovi in uscita in una stazione in cui, per qualsiasi motivo, non sia disponibile tale servizio, lo stesso Cliente dovrà dichiarare al personale addetto all'esazione la stazione di provenienza oppure, qualora la stazione di uscita sia ad elevata automazione, lo stesso dovrà usare una pista self-service Viacard, premere il pulsante per la richiesta di un intervento e dichiarare al personale addetto, via interfono, la stazione di entrata.  
In entrambi i casi sopra esposti, l'importo del pedaggio relativo alla tratta dichiarata o, se non coincidente, quello relativo alla tratta autostradale effettivamente percorsa, così come risultante dai controlli effettuati da ASPI, sarà addebitato al Cliente in fattura o tramite rapporto di mancato pagamento pedaggio - Mod. PE-07.
- 2.4** Nel caso in cui in una stazione di entrata non sia possibile utilizzare il servizio Telepass, per temporanea indisponibilità del servizio stesso, il Cliente dovrà ritirare il biglietto e, per regolarizzare il transito in uscita, dovrà usare, se disponibile, una pista bimodale (self-service Viacard con sovrapposizione del servizio Telepass) inserendo il biglietto nell'apposita fessura; il codice dell'apparato verrà acquisito automaticamente dagli impianti di stazione. In mancanza dell'anzidetta tipologia di pista bimodale, il transito deve essere concluso in una pista gestita da Operatore al quale il Cliente dovrà consegnare il biglietto e dichiarare che il veicolo è dotato di Telepass. ASPI provvederà ad accertare la dichiarazione del Cliente ai fini dell'addebito in fattura del transito.
- 2.5** Ove non sia riscontrata affatto l'entrata nel sistema dell'apparato Telepass del Cliente, il transito sarà considerato in violazione delle norme di utilizzo dell'autostrada. Il sistema di pista rileverà automaticamente la targa del veicolo che ha effettuato il transito, tramite i sistemi di ripresa video collocati nelle stazioni di esazione e il Cliente sarà tenuto al pagamento del pedaggio calcolato dalla stazione più lontana rispetto a quella di uscita come previsto dall'art. 176 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da dette norme. Al Cliente è data, comunque, facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata ai fini della definizione dell'importo effettivamente dovuto.
- 2.6** Il Cliente è tenuto al rispetto delle modalità di avvicinamento alla pista Telepass, di transito e di abbandono della stessa. In particolare, per motivi di sicurezza e al fine di consentire la rilevazione dei dati da parte del sistema presente in pista, il Cliente si obbliga a procedere durante tutte le fasi di attraversamento dell'impianto di stazione ad una velocità inferiore a 30 km orari ed a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede.
- 2.7** L'utilizzo dell'apparato Telepass installato sulla moto di cilindrata superiore a 150 cc è consentito solo nelle piste appositamente abilitate per tale servizio che sono riconoscibili dalla segnaletica orizzontale indicante tre moto stilizzate e che sono dotate di una semi sbarra di cadenzamento.  
Il Cliente si impegna a posizionare l'apparato sulla moto secondo le modalità indicate nell'apposito manuale d'uso (consegnato all'atto della formalizzazione del servizio Telepass o disponibile sul sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it)), a transitare con la moto solo nelle piste Telepass abilitate al transito delle moto e a non impegnare la stessa nel caso in cui il semaforo posto sulla pensilina o ai lati della pista stessa emetta la luce rossa e a mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede.  
Il mancato rispetto delle suddette indicazioni potrà comportare il mancato o difettoso funzionamento del Telepass con conseguente rischio per la sicurezza del Cliente.

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI**

**Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs n.196/2003 (da verificare e integrare da parte del CONSORZIO)**

1. Si informa che tutti i dati personali forniti dal Socio contenuti nel presente modulo nonché quelli relativi all'uso delle tessere Viacard e/o dell'apparato Telepass sono raccolti e potranno essere utilizzati e trattati - in modo cartaceo, elettronico e telematico - dalla FAI, per il tramite di propri dipendenti e/o di personale di società terze, incaricati del trattamento, per le

finalità connesse alla gestione del presente rapporto contrattuale e, in particolare, alle attività di fatturazione e recupero del pedaggio.

2. Tali dati personali saranno comunicati a Telepass S.p.A. e ad Autostrade per l'Italia S.p.A. per la gestione amministrativa dei pagamenti dei pedaggi, come meglio specificato al successivo art. 3, ed alle società concessionarie autostradali a pagamento, presso i cui impianti siano stati registrati i transiti, ai fini della relativa fatturazione, ovvero, in caso di transiti per i quali sono stati registrati i mancati pagamenti, ai fini del recupero del credito.

Il trattamento di tali dati e il recupero del pedaggio è effettuato anche avvalendosi di terzi soggetti appositamente incaricati.

3. Le attività amministrative relative al servizio di fatturazione, ed in particolare la produzione e spedizione delle fatture e di eventuali solleciti di pagamento, sono svolte dalla FAI. Le attività amministrative relative alla domiciliazione sul conto/corrente del Cliente per il pagamento dei pedaggi saranno svolte dalla FAI.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti articoli, i dati personali del Cliente, raccolti e conservati in banche dati della FAI o di TELEPASS S.p.A., appositamente nominata dalla FAI Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, non saranno oggetto di diffusione e comunicazione, se non nei casi previsti dal contratto e comunque nel rispetto della legge e con le modalità da questa consentite.

6. Si informa che le stazioni di Autostrade per l'Italia S.p.A. sono dotate di un sistema di ripresa video che, in caso di mancato pagamento del pedaggio o di Cliente sprovvisto del titolo di entrata o che impegni gli impianti di stazione in maniera impropria o con apparato non correttamente funzionante, registra automaticamente la targa dei veicoli in transito per il conseguente addebito del pedaggio e, ove ne ricorrano i presupposti, per l'espletamento delle azioni civili, amministrative e/o penali nei casi previsti dall'art. 176 D.L. 285/1992.

Le immagini possono essere visionate esclusivamente da personale incaricato del trattamento e sono conservate per gli adempimenti connessi all'incasso del pedaggio e, nei casi di illecito, anche per la definizione del procedimento.

7. Si informa, altresì, che la rete autostradale è dotata di sistemi di rilevazione automatica (c.d. "BOE telepass") dei veicoli dotati di apparato telepass, che registrano, in modalità anonima, il transito dei veicoli stessi per finalità di "marketing/statistico", ed, in particolare, per la determinazione di un modello statistico dei flussi di traffico sulla rete autostradale finalizzato alla validazione delle modalità di ripartizione degli importi da pedaggio tra le società autostradali interessate ai transiti rilevati e alla determinazione dei tempi medi di percorrenza sulla tratta. Tali dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento di Autostrade per l'Italia S.p.A. ovvero da società terze incaricate delle elaborazioni statistiche (numero dei veicoli che percorrono quella tratta), appositamente nominate Responsabile del trattamento.

8. In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente interessato avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 della succitata normativa ed, in particolare, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della summenzionata normativa e di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa. In ogni momento, inoltre, esercitando il diritto di recesso dal servizio richiesto, potrà richiedere la cancellazione totale di tutti i dati forniti, ad eccezione di quelli che devono essere conservati per un determinato periodo di tempo secondo la vigente legislazione.

9. Titolare del Trattamento dei dati forniti nel presente modulo nonché quelli relativi all'uso delle tessere Viacard e/o dell'apparato Telepass è la FAI, come sopra individuato, e Responsabile del trattamento è, per le attività amministrative, Telepass SpA, con sede in Roma, Via Bergamini, 50.

Titolare del Trattamento dei dati rilevati nelle attività di cui ai precedenti art. 6 e 7, e in particolare per la gestione dei mancati pagamenti del pedaggio e le conseguenti riprese video, è Autostrade per l'Italia SpA ed EsseDiEsse SpA - Società di Servizi SpA, con sede in Roma, Via Bergamini, 50.